

REGOLAMENTO (CE) N. 723/2000 DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 1294/1999 relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 98/326/PESC del 7 maggio 1998, relativa al congelamento dei capitali detenuti all'estero dai governi della Repubblica federale di Jugoslavia e della Repubblica di Serbia ⁽¹⁾, la posizione comune 98/374/PESC dell'8 giugno 1998, relativa al divieto di nuovi investimenti in Serbia ⁽²⁾, e la posizione comune 1999/318/PESC del 10 maggio 1999, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia ⁽³⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1294/1999 del 15 giugno 1999 relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ) ⁽⁴⁾.
- (2) Il Consiglio ha accettato di continuare ad esercitare, nell'ambito del suo quadro politico globale, la massima pressione sul presidente Milosevic, rafforzando le sanzioni nei confronti del regime senza penalizzare il popolo serbo.
- (3) Gli investimenti e le relazioni finanziarie nei confronti della RFJ, specialmente della provincia del Kosovo e della Repubblica del Montenegro, possono essere intensificati creando una maggiore sicurezza giuridica riguardo agli effettivi obiettivi delle sanzioni.
- (4) Occorre pertanto rendere più efficaci le sanzioni finanziarie esistenti precludendo, fra l'altro, ogni possibilità di elusione e migliorandone l'applicazione.

⁽¹⁾ GU L 143 del 14.5.1998, pag. 1.⁽²⁾ GU L 165 del 10.6.1998, pag. 1.⁽³⁾ GU L 123 del 13.5.1999, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 153 del 19.6.1999, pag. 63.

- (5) Al tempo stesso, occorre adeguare il regime delle sanzioni onde attenuarne l'impatto negativo sugli interessi della Comunità, senza però sminuire l'incidenza sulle persone fisiche e giuridiche cui tali sanzioni sono destinate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1294/1999 è così modificato:

1) È aggiunto il seguente considerando:

- «(12) le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ^(*),

^(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

2) All'articolo 1 i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1) *Governo della Repubblica federale di Jugoslavia:*

- il governo della Repubblica federale di Jugoslavia a tutti i livelli, le sue agenzie e i suoi organismi;
- tutte le società, imprese, istituzioni, comprese tutte le istituzioni finanziarie, ed entità possedute o controllate da detto governo;
- tutte le entità collettive esistenti nella Repubblica federale di Jugoslavia;
- le emanazioni di dette società, imprese, istituzioni ed entità alla data del 26 aprile 1999;
- tutte le filiali o consociate di dette società, imprese, istituzioni ed entità, indipendentemente dalla sede; e
- tutte le persone che agiscono o affermano di agire in nome e per conto degli stessi.